



Resp. procedimento relativo all'art. 5 della deliberazione 28 dicembre 2018 n.866 (Albo regionale dei professionisti con competenza ed esperienza nell'ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico)

Per conoscenza

Spett.le responsabile,

con la presente vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per l'iniziativa di costituire un *Albo regionale dei professionisti con competenza ed esperienza nell'ambito dei trattamenti dei disturbi dello spettro autistico*.

Pensiamo di fare cosa gradita segnalandovi l'esistenza sul territorio nazionale della nostra associazione costituita ai sensi della Legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi denominata AssoTABA - Associazione dei Tecnici Behavior Analysis che, in conformità alla normativa di riferimento, ha istituito dei Registri di Tecnici ABA e definito dei precisi standard per l'ammissione. Segnaliamo che nella sola regione Lazio attualmente ci sono 31 Tecnici ABA con l'attestazione dell'associazione e 645 in formazione di cui una parte in procinto di sostenere le prove di ammissione nel Registro dei Tecnici ABA. Si segnala inoltre che AssoTABA pubblica anche un Registro di Supervisor di comprovata esperienza nell'ambito degli interventi intensivi e precoci dello spettro autistico.

Siamo molto lieti di constatare che i criteri adottati nel vostro regolamento coincidono con quelli adottati dalla nostra associazione come l'aver indicato le due principali figure professionali impegnate in trattamenti basati su prove di evidenza scientifica: tutor/operatore/tecnico e supervisore/consulente. Inoltre abbiamo potuto constatare che anche nel vostro regolamento il titolo di studio per il ruolo professionale di tutor/operatore/tecnico ABA è una laurea nell'area sanitaria o educativa – oltre la preparazione specifica - e cosa ancora più importante è l'indicazione fornita dall'art. 10 comma 4 quando si afferma che “Un tutor/operatore/tecnico che implementa programmi fondati sull'Applied Behaviour Analysis – ABA opera obbligatoriamente sotto supervisione [...]”. Questo corrisponde esattamente ai criteri adottati dalla nostra associazione come esplicitato nelle nostre Linee Guida sull'Intervento ABA (http://www.assotaba.it/wp-content/uploads/2018/03/LINEA_GUIDA_ASSOTABA_MAR18.pdf).

Ciò premesso, proprio in riferimento a quanto sopra esposto, ci permettiamo di segnalare che il ruolo e le funzioni della figura professionale del supervisore/consulente possono essere legittimamente assolte solo da professionisti nell'area sanitaria iscritti ai rispettivi

albi professionali quali quelli degli psicologi e dei medici fermo restando le qualifiche post-laurea. Riteniamo che il possesso del titolo di laurea diverso da quello di psicologia o medicina possa configurare il rischio di esercitare un abuso di professione essendo gli approcci quali quelli dell'Applied Behavior Analysis - ABA o EIBI, ESDM e TEACCH - come da voi stessi indicato all'art. 2 comma 1 - programmi psicologici e comportamentali. Pertanto al momento della valutazione dei titoli con riferimento all'art. 5 comma 2.e "nel caso di ruolo di supervisore/consulente il richiedente deve dimostrare il possesso di almeno il titolo di master di II livello e 1500 ore di tirocinio supervisionato". Nei criteri di inclusione riteniamo opportuno suggerire che il professionista debba anche essere iscritto all'Albo professionale degli psicologi o dei medici, meglio ancora se iscritto nella sezione speciale degli psicoterapeuti.

Nell'auspicio di aver dato un utile contributo alla vostra lodevole iniziativa rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Prof. Carlo Ricci
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico



Dott. PhD Alberta Romeo
Presidente AssoTABA

